



## TRIBUNALE DI LECCO

### PROTOCOLLO D'INTESA CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

- premesso che l'aumento delle sopravvenienze nella materia delle esecuzioni immobiliari, che ha provocato il sostanziale raddoppio del carico annuo dell'Ufficio, nonché l'accumulo delle pendenze a causa della stagnazione del mercato immobiliare, rende opportuna l'elaborazione e l'adozione di prassi condivise al fine di rendere più efficiente e celere lo svolgimento delle procedure;
- ritenuto che tale obiettivo possa essere perseguito anche attraverso la predeterminazione dei compensi spettanti agli avvocati delle parti per l'opera svolta nell'ambito del procedimento, così da prestabilire valori condivisi e certi nell'ambito dell'ampia discrezionalità lasciata prima dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.7.2012 e ora dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, applicabile a tutte le liquidazioni non ancora effettuate qualora la prestazione professionale non sia stata ancora completata in ragione di quanto previsto dall'art. 28 del citato provvedimento per cui "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (cioè il 3.4.2014, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come previsto dall'art. 29), interpretato in base al principio espresso dalle Sezioni unite con le sentenze n. 17405 e n. 17406 del 12 ottobre 2012 con riferimento all'art. 41 del D.M. n. 140, dal contenuto del tutto analogo;
- ritenuto che la suddetta predeterminazione consentirà di assicurare omogeneità e certezza nel trattamento, nonostante le notevoli divergenze nelle istanze di quantificazione del compenso e di determinazione delle spese da rimborsare, anche tenuto conto dell'affiancamento di un GOT al Giudice togato, nonché permetterà la semplificazione e la velocizzazione dell'esame delle precisazione dei crediti e della redazione del piano di riparto con evidenti vantaggi per i tempi di conclusione delle procedure;
- considerato che l'eventuale inadeguatezza dei criteri predeterminati rispetto alla complessità dell'attività svolta nel caso di specie può comunque essere oggetto di contestazione del piano di riparto ai sensi dell'art. 512 c.p.c. alla stregua di precisa specificazione e documentazione delle ragioni che giustificano la modifica in maggiorazione o diminuzione rispetto alla regola condivisa;

*[Handwritten signature]*

- ritenuto a tal fine di adottare i seguenti valori, individuati attraverso il confronto e la condivisione con l'Ordine degli Avvocati di Lecco, nel rispetto dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014:

**PARAMETRI CONCORDATI PER GLI ATTI DI PRECETTO E  
LE PROCEDURE ESECUTIVE IMOBILIARI**

Si precisa che nei compensi così come concordati:

- non sono comprese le anticipazioni;
- non sono comprese le spese imponibili particolari (costo copie fascicolazioni corrispondenza etc);
- non sono comprese le spese generali, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo;
- è compreso il compenso per le cosiddette attività accessorie, ad esempio gli accessi ai pubblici uffici, le trasferte etc

**ATTI DI PRECETTO  
per l'intero procedimento**

SCAGLIONE DI VALORE	COMPENSO
DA 0 A 500,00	€ 50,00
DA 501,00 A 1.500,00	€ 80,00
DA 1.501,00 A 2.000,00	€ 100,00
DA 2.001,00 A 5.200,00	€ 135,00
DA 5.201,00 A 26.000,00	€ 225,00
DA 25.001,00 A 52.000,00	€ 315,00
DA 52.001,00 A 100.000,00	€ 370,00
DA 100.001,00 A 260.000,00	€ 405,00
DA 260.001,00 A 520.000,00	€ 540,00
DA 520.001,00 A 750.000,00	€ 620,00
DA 750.001,00 A 1.000.000,00	€ 702,00
DA 1.000.001,00 A 1.500.000,00	€ 780,00
DA 1.500.001,00 A 4.000.000,00	€ 912,60

**ESECUZIONI IMMOBILIARI  
per l'intero procedimento**

Valore fino a € 1.100,00
Compenso in favore del creditore procedente € 318,00 (valore medio aumentato del 50%)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 275,00 (valore medio aumentato del 30%)

Valore fino da € 1.100 ad € 5.200,00
Compenso in favore del creditore procedente € 860,00 (valore medio aumentato del 20%)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 750,00 (valore medio aumentato del 5%)

Valore fino da € 5.201,00 ad € 12.500,00
Compenso in favore del creditore procedente € 1.404,00 (valore medio aumentato del 30%)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 1.080,00 (valore medio)

Valore da € 12.501,00 fino a € 26.000,00
Compenso in favore del creditore procedente € 1.512,00 (valore medio aumentato del 40%)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 1.188,00 (valore medio aumentato del 10%)

Valore superiore a € 26.001,00 fino a € 52.000,00
Compenso in favore del creditore procedente € 2.140,00 (valore medio aumentato del 30%)

Compenso in favore del creditore intervenuto € 1645,00 (valore medio)
Valore superiore a € 52.001,00 fino a € 75.000,00
Compenso in favore del creditore procedente € 2.300,00 (valore medio)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 1.800,00 (valore medio diminuito del 20% circa)
Valore superiore a € 75.001,00 fino a € 100.000,00
Compenso in favore del creditore procedente € 2.600,00 (valore medio aumentato del 15% circa)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 2.000,00 (valore medio diminuito del 10% circa)
Valore superiore a € 100.001,00 fino a € 260.000,00
Compenso in favore del creditore procedente € 2.990,00 (valore medio aumentato del 30%)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 2.300,00 (valore medio)
Valore superiore a € 260.001,00 fino a € 400.000,00
Compenso in favore del creditore procedente € 3.470,00 (valore medio aumentato del 15%)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 2.870,00 (valore medio diminuito del 10%)
Valore superiore a € 400.001,00 fino a € 520.000,00
Compenso in favore del creditore procedente € 3.926,00 (valore medio aumentato del 30%)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 3.332,00 (valore medio aumentato del 10%)
Valore superiore a € 520.001,00 fino a € 750.000,00
Compenso in favore del creditore procedente € 4.680,00 (valore dell'ultimo scaglione del DM 55/2014 aumentato del 20% circa)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 3.600,00 (valore dell'ultimo scaglione del DM 55/2014 aumentato del 20% circa)
Valore superiore a € 750.001,00 fino a € 1.000.000,00
Compenso in favore del creditore procedente € 5.105,00 (valore dell'ultimo scaglione del DM 55/2014 del decreto aumentato del 30%)
Compenso in favore del creditore intervenuto € 3.960 (valore dell'ultimo scaglione del DM 55/2014 aumentato del 30%)
Per valori superiori ad 1.000.000,00 di euro gli scaglioni avranno un incremento costante di 500.000,00 e per la determinazione del compenso si adatterà la seguente regola: valore dello scaglione precedente del Protocollo aumentato del 15% da 1 a 500; valore dello scaglione precedente del Protocollo aumentato del 30% da 500 al milione successivo.

### INVITA

i difensori delle parti delle procedure esecutive immobiliari a redigere le istanze di liquidazione del compenso, contestuali alla precisazione dei crediti per la redazione del piano di riparto, in applicazione dei criteri illustrati;

### MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, raccomandandone la diffusione presso gli iscritti;

Lecco, 3.10.2014.

Il Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Lecco

Avv. Elena Barra



Il Presidente del Tribunale

Dott. Enrico Manzi

